



UNIVERSITÀ PER STRANIERI
"DANTE ALIGHIERI"

Regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti
del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea (DiSSFAM)

Approvato dal Presidio di Qualità
nella seduta del 12 febbraio 2021

Art. 1
Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Garante degli Studenti del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea (DiSSFAM). Il Garante degli Studenti è stato istituito, dall'anno accademico 2019/2020, per gestire reclami e situazioni di criticità manifestate dagli studenti e dalle studentesse dell'Università per stranieri "Dante Alighieri", in conformità con le politiche di qualità di Ateneo.

Art. 2
Procedura di nomina

Come previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo, il Garante è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo, sentiti i Rappresentanti degli studenti. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente per una sola volta. A seguito della nomina, il Dipartimento è tenuto a dare adeguata pubblicità dell'incarico e dell'attività del Garante, nel rispetto della riservatezza dei dati personali degli utenti, prevedendo, oltre l'affissione nei locali dell'Ateneo dell'ufficialità del ruolo, una pagina dedicata sul sito *web* dell'UNIDA, contenente informazioni sulle sue funzioni, l'orario, il luogo di ricevimento e i contatti.

Art. 3
Funzioni e competenze

Il Garante degli Studenti ha il compito di promuovere il dialogo diretto tra studenti e docenti, di vigilare sul rispetto delle previsioni dispositive di Ateneo, di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni, abusi di ogni forma e tipo, ritardi, carenze, restrizioni dei diritti degli studenti, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione. È difatti competenza del Garante ogni iniziativa finalizzata a segnalare e risolvere disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti, secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per la procedura di segnalazione di criticità", con l'obiettivo principale di rimuovere per il futuro le cause delle disfunzioni e delle inadempienze rilevate che hanno determinato una situazione discriminatoria. Nell'espletamento dell'attività il Garante, over richiesto dallo studente, opera nel rispetto del diritto all'anonimato ed è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio sui dati raccolti. Il Garante, che esercita le proprie funzioni con imparzialità e in forma indipendente, ha diritto ad ottenere con sollecitudine dalle strutture e dal personale di Ateneo la massima collaborazione e tutti i documenti utili per lo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 4
Relazione triennale

Il Garante degli Studenti invia al Direttore del DiSSFAM e alla Commissione Didattica Paritetica/docenti-studenti (CDP/ds), con cadenza triennale, una relazione, indicando le istanze e/o segnalazioni pervenute nel periodo intercorso, l'esito degli accertamenti svolti e le azioni intraprese. In caso di situazioni meritevoli di considerazione, ma rimaste irrisolte o in corso di valutazione, il Garante nella relazione suggerirà i provvedimenti opportuni per superare gli inconvenienti rilevati. La relazione è resa pubblica sul portale di Ateneo. In caso di particolare importanza ed urgenza, per finalità di interesse generale, il Garante può trasmettere apposite relazioni al Rettore, al Direttore del DiSSFAM e agli Organi coinvolti, anche segnalando l'opportunità di appositi provvedimenti.